

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA







Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 26/04/2013

Oggetto: Comune di Trentola Ducenta C/ i dipendenti comunali Conte Michele, Fabozzi Nicola, Fabozzi Vincenzo e Russo Salvatore. Costituzione in giudizio .

L'anno duemilatredecim e questo giorno 26 del mese di Aprile alle ore 13.20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele Sindaco		X	
ESPOSITO Giuseppe Vice Sindaco		X	
GRASSIA Amedeo Assessore		X	
MARINO Raffaele Assessore		X	
MISSO Saverio Assessore			X
SAGLIOCCO Andrea Assessore			X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Noemi Spagna Musso

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che i Sigg.ri Conte Michele, nato a Trentola Ducenta il 06.09.1954, Fabozzi Nicola, nato a Trentola Ducenta il 21.04.1948, Fabozzi Vincenzo, nato a Trentola Ducenta il 15.11.1955, Russo Salvatore, nato a Trentola Ducenta il 25.08.1954, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Martino ed elett.te dom.ti presso lo studio in Parete alla via Della Repubblica n.52, hanno presentato ricorso ex art.414 C.P.C. presso il Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere –Sezione Lavoro- notificato al protocollo generale di questo Comune in data 30.01.2013 prot. 1151, contro il Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco p.t per:

in via principale e nel merito

- A) accertare e dichiarare che il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te, è tenuto al rispetto della transazione sottoscritta con i ricorrenti in data 08.03.2008, essendo la stessa valida ed efficace ai sensi dell'art. 2113, comma 3, C.p.c., in combinato disposto con gli art. 1965 e segg.C.c.;
- B) condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te, alla immediata reintegra dei ricorrenti nella qualifica funzionale precedente ricoperta e, per effetto, a ripristinare l'inquadramento giuridico dei ricorrenti nella categoria "D", in luogo della categoria "C", con tutte le conseguenze di legge, trattandosi di diritti quesiti;
- C) condannare, altresì, il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere ai ricorrenti la totalità degli emolumenti spettanti in relazione alla categoria "D", nonchè a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 227,01, illegittimamente decurtata per il mese di Luglio 2012, nonchè tutte la somme di denaro che sono state e saranno trattenute fino alla decisione del presente ricorso;

in via gradata:

- D) condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare ai ricorrenti tutte le somme di denaro che sono state e saranno trattenute a decorrere dal mese di Luglio 2012, fino alla data di decisione nel merito del presente ricorso, che si qualificheranno in corso di causa, **nonché al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti in conseguenza dei fatti di cui innanzi**, che saranno anch'essi meglio determinati e qualificati in corso di causa, il tutto entro i limiti della competenza per valore e funzionale del Giudice adito;

in ogni caso:

- E) condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. CPA e IVA, sia del procedimento di urgenza che del successivo giudizio di merito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 C.p.c.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a resistere nel predetto giudizio affidando l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. Giulio Caruberti con studio in Aversa, che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per € 800,00 oltre IVA e CPA oltre spese;

Vista la seguente normativa:
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro;
3. Di dare mandato all'Avv. Egidio Lauretti, con studio in Aversa, di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Trentola Ducenta innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro;
4. Di stabilire l'onorario di € 800,00 oltre IVA e CPA oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2013;
6. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegno spesa;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che i Sigg.ri Conte Michele, nato a Trentola Ducenta il 06.09.1954, Fabozzi Nicola, nato a Trentola Ducenta il 21.04.1948, Fabozzi Vincenzo, nato a Trentola Ducenta il 15.11.1955, Russo Salvatore, nato a Trentola Ducenta il 25.08.1954, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Martino ed elett.te dom.ti presso lo studio in Parete alla via Della Repubblica n.52, hanno presentato ricorso ex art.414 C.P.C. presso il Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere –Sezione Lavoro- notificato al protocollo generale di questo Comune in data 30.01.2013 prot. 1151, contro il Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco p.t per:

in via principale e nel merito

- A) accertare e dichiarare che il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te, è tenuto al rispetto della transazione sottoscritta con i ricorrenti in data 08.03.2008, essendo la stessa valida ed efficace ai sensi dell'art. 2113, comma 3, C.p.c., in combinato disposto con gli art. 1965 e segg.C.c.;
- B) condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te, alla immediata reintegra dei ricorrenti nella qualifica funzionale precedente ricoperta e, per effetto, a ripristinare l'inquadramento giuridico dei ricorrenti nella categoria "D", in luogo della categoria "C", con tutte le conseguenze di legge, trattandosi di diritti quesiti;
- C) condannare, altresì, il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere ai ricorrenti la totalità degli emolumenti spettanti in relazione alla categoria "D", nonchè a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 227,01, illegittimamente decurtata per il mese di Luglio 2012, nonché tutte la somme di denaro che sono state e saranno trattenute fino alla decisione del presente ricorso;

in via gradata :

- D) condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare ai ricorrenti tutte le somme di denaro che sono state e saranno trattenute a decorrere dal mese di Luglio 2012, fino alla data di decisione nel merito del presente ricorso, che si qualificheranno in corso di causa, **nonché al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti in conseguenza dei fatti di cui innanzi**, che saranno anch'essi meglio determinati e qualificati in corso di causa, il tutto entro i limiti della competenza per valore e funzionale del Giudice adito;

in ogni caso:

- E) condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. CPA e IVA, sia del procedimento di urgenza che del successivo giudizio di merito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 C.p.c.

Considerato che è opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente procedere alla nomina di un legale di fiducia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Nominare l'Avv. _____, quale difensore degli interessi dell'Ente avverso il ricorso di cui in premessa;

Stabilire per tale scopo la somma di € 800,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013;

Dare atto che l'incarico sarà efficace su accettazione del legale interessato;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

ESENTE

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

30 GEN 2013

PROT. N. 1151

81030 Parete (CE) - Via Della Repubblica n. 52
Tel. 3292190543 - Fax 081/5038325
PEC: gennaromartino1@avvocatinapoli.legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Gennaro Martino

TRIBUNALE ORDINARIO IN
SEZIONE LAVORO E IN
DEPOSITATO

- 3 DIC. 2012

COPIA

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per: Sigg.ri CONTE Michele, nato a Trentola Ducenta (CE) il 06/09/54, ivi residente in Via Firenze n. 14, C.F. CNT MHL 54P06 L379X, FABOZZI Nicola, nato a Trentola Ducenta (CE) il 21/04/48, ivi residente in Via Circumvallazione n. 31, C.F. FBZ NCL 48D21 L379I, FABOZZI Vincenzo, nato a Trentola Ducenta (CE) il 15/11/55, ivi residente in Via Molino Vecchio n. 5, C.F. FBZ VCN 55S15 L379K, RUSSO Salvatore, nato a Trentola Ducenta (CE) il 25/08/54, ivi residente in Via Purificazione n. 1, C.F. RSS SVT 54M25 L379Z, tutti rappresentati e difesi dall' **Avv. Gennaro MARTINO**, C.F.: MRT GNR 78T24 G309U, ed elett.te dom.ti ai fini del presente atto presso il suo studio in Parete (CE) alla Via Della Repubblica

n. 52 (Per comunicazioni e notifiche: Fax n. 081/5038325; PEC: gennaromartino1@avvocatinapoli.legalmail.it), mandato a margine del presente atto,

CONTRO

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, in persona del Sindaco-legale rapp.e p.t., domiciliato per la carica in TRENTOLA DUCENTA, presso la Casa comunale,

premesso

Avv. Gennaro Martino

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, farsi sostituire, e inoltre proporre domande riconvenzionali, chiamare eventuali terzi in giudizio, nominare procuratori aggiunti e/o domiciliatari. Il presente mandato vale anche per il giudizio di appello, sia per proporre che per resistervi, per intimare precetto, resistere ad opposizioni avverso lo stesso, per proporre azioni di fallimento e, comunque, per tutte le azioni esecutive necessarie, ritenendo per fermo e rato il vostro operato. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi e con le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio presso di Voi e con Voi come in atto.

PER AUTENTICA

M. ConTE
x att. d. Competenza
di J. J. J. J. J.
C. C. C. C. C.

- 1) che nell'anno 2001 il Comune di Trentola Ducenta indiceva una procedura concorsuale, riservata ai vigili urbani, per il passaggio dal profilo di vigile ad "*addetto al coordinamento e controllo*";
- 2) che, i ricorrenti, appartenenti al corpo di Polizia Municipale del Comune di Trentola Ducenta, in possesso dei requisiti, partecipavano alla selezione superandola brillantemente;
- 3) che, tuttavia, i ricorrenti venivano inquadrati nello stesso profilo funzionale C appartenente ai vigili urbani, pertanto, in data **28/05/2007**, con Note acquisite al protocollo dell'ente nn. 5271, 5273, 5274, 5275, proponevano presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta, un **tentativo obbligatorio di conciliazione** al fine di ottenere l'inquadramento nella qualifica funzionale D, effettivamente spettante (cfr. copie allegate);
- 4) che la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta con Nota prot. n. 15729 del **07/06/2007** invitava il Comune di Trentola Ducenta, in caso di mancata adesione al richiesta conciliazione, a depositare proprie osservazioni, nonché a nominare un proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di Conciliazione (cfr. copia Nota, allegata);
- 5) che, sulla scorta del tentativo di conciliazione di cui innanzi, regolarmente pervenuto al Comune resistente in data **28 Maggio 2007**, la Giunta Comunale del Comune di Trentola Ducenta, con deliberazione n. 20 del **07 Febbraio 2008**, stabiliva di **transigere** la vertenza con i ricorrenti, stabilendo, come condizione della stessa, la decorrenza dei benefici economici dalla data di sottoscrizione della stessa, mentre di quelli giuridici dalla data di attribuzione delle nuove mansioni di addetti al coordinamento e controllo, ovvero al 20/01/2001 (cfr. copia delibera, allegata);

- 6) **che contestualmente si autorizzava il dirigente dell'Area di Vigilanza a predisporre gli atti consequenziali e a stipulare un atto transattivo;**
- 7) che, pertanto, in data **08/03/2008** il Comune di Trentola Ducenta, a tacitazione di ogni pretesa e con reciproca rinuncia a rispettive posizioni di partenza, stipulava con i ricorrenti **l'atto di transazione** con il quale l'ente proponeva ed i ricorrenti accettavano, l'inquadramento nella categoria **D** ai fini economici a far data dalla sola sottoscrizione, con rinuncia alle differenze retributive fino a quella data rivendicate, ai fini giuridici a far data dal 20/02/2001 (cfr. copia allegata);
- 8) che con successiva determinazione dirigenziale n. 16 del **10/03/2008**, l'ente approvava l'atto transattivo di cui innanzi riconoscendo ai ricorrenti, *"appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Trentola Ducenta, già svolgenti le funzioni di addetti al coordinamento e controllo, l'inquadramento in categoria D, con decorrenza degli effetti giuridici a partire dal 20.02.01 e degli effetti economici a partire dal 07.02.08"* (cfr. copia, allegata);
- 9) **che ancora, nonostante la volontà delle parti fosse cristallizzata in un accordo transattivo, già di per sé valido ad ogni effetto di legge ex art. 1965 C.c., la stessa veniva ulteriormente ribadita in sede sindacale, su richiesta di ambo le parti;**
- 10) che infatti, in data **30/05/2008**, presso la sede CISAS di Caserta, alla presenza della **Commissione di Conciliazione** che avvertiva le parti (i ricorrenti e l'amministrazione comunale rappresentata dal Comandante Armando Maiolica) circa gli effetti vincolanti della redigenda conciliazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2113, comma 3 c.c. e 412 c.p.c.,

le parti nuovamente ribadivano la loro volontà di “*transigere*” le pretese come fin qui descritte;

11) che pertanto venivano sottoscritti quattro distinti verbali di conciliazione, ciascun per ogni ricorrente, dal seguente contenuto: “.... *Il Comune di Trentola Ducenta, nella persona del responsabile Ufficio Polizia Municipale, Cap. Armando Maiolica, delegato ed appositamente autorizzato alla Conciliazione, offre a saldo e transazione di ogni qualsiasi pretesa comunque connessa al rapporto di lavoro in atto del dipendente, l'attribuzione della qualifica superiore D con decorrenza giuridica dal 20.02.01 ad oggi, e con decorrenza economica dal 07.02.08*”.. 2. *il dipendente comunale dichiara di accettare ed accetta la proposta del delegato dal Comune;* 3. *le parti si danno atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa. In particolare il dipendente comunale nulla potrà più pretendere in relazione alla controversia che viene completamente chiusa anche per eventuali differenze retributive di qualsiasi genere e natura, comprese indennità, premi ed altre spettanze pecuniarie; si dà espressamente atto che la presente transazione ha carattere generale e novativo ex art. 1965 e 1975 c.c.”;*

12) che, è appena il caso di aggiungere, che in seguito il Comune di Trentola Ducenta subiva tre distinti giudizi, da parte di altri appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani di Trentola Ducenta, di cui due dinanzi al T.A.R. Campania, Napoli (RG.n.2840/08 e 2843/08) ed uno dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale di S. Maria C. Vetere, Sezione Lavoro (RG. n. 3972/08 – giudice dott.ssa Fontana), con i quali venivano impugnate le transazioni predette;

- 13) che in tutti i giudizi il Comune si costituiva, difendendo la legittimità degli atti;
- 14) che con successive sentenze, rispettivamente del 22.02.10 n.1073, del 04.03.10 n.1303, del T.A.R. Campania, Napoli e del 27.06.08 della dott.ssa Fontana, i gravami venivano tutti respinti con condanna alle spese dei rispettivi ricorrenti;

PREMESSO ALTRESÌ

- 15) che del tutto improvvisamente - **in assenza di contraddittorio** - e in assenza di qualsiasi preventiva contestazione ai ricorrenti, **la nuova amministrazione comunale di Trentola Ducenta**, con deliberazione di G.C. n. 116 del 18.06.12, **richiamando presupposti di fatto e di diritto errati e completamente avulsi dalla realtà (come la asserita assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione dei ricorrenti, palesemente smentita da tutta la documentazione agli atti del Comune):** a) annullava la deliberazione di G.C. n. 20 del 07.02.08 e tutti gli atti consequenziali; b) revocava l'inquadramento giuridico nella categoria D dei ricorrenti; c) ordinava al Responsabile dell'Area Finanziaria a corrispondere ai ricorrenti il compenso spettante per la categoria C; d) disponeva il recupero delle differenze retributive tra D e C fino ad allora corrisposte ai ricorrenti (cfr. copia che si allega);
- 16) che con successiva determinazione n. 51 del **22/06/2012**, il Responsabile del Servizio dava corso alla deliberazione testè invocata e con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del 16.07.2012, veniva quantificato l'importo lordo da recuperare in **€ 5.448,17** per ciascun

ricorrente, nonché disposta una immediata trattenuta sullo stipendio di € 227,01 mensili (cfr. copie documenti, allegati);

17) che, è appena il caso di aggiungere, che l'importo veniva individuato a prescindere dagli impegni economici già intrapresi da ciascun ricorrente ed indipendentemente dal calcolo di 1/5 dello stipendio;

18) che oltre a violare le transazioni sopra dette, il Sindaco del Comune di Trentola Ducenta avviava, del tutto inspiegabilmente, ed in modo ingiusto, **una vera e propria campagna denigratoria e diffamatoria ai danni dei ricorrenti**, pubblicando per più giorni consecutivi, sui maggiori organi di informazione locale e non solo (Corriere di Caserta, Gazzetta del Mezzogiorno e sito internet www.Pupia.tv), **notizie sull'operato dei vigili facendoli apparire come soggetti che avrebbero "derubato" l'ente**, percependo somme non dovute, arrivando addirittura a dichiarare che si sarebbe *"trattato di un tentativo maldestro di provocare un danno ai cittadini di Trentola Ducenta...che abbiamo sventato....."*, e che i ricorrenti avrebbero *"prodotto un danno al Comune, che, comprese le spese legali, supera i centomila euro..."* (cfr. copia articoli di stampa, allegati);

19) che le notizie venivano poste al punto da indurre il lettore a credere che l'azione del Sindaco era mirata a far cessare il "furto" e/o "saccheggio" di denaro pubblico da parte dei quattro Vigili ricorrenti;

20) che in una realtà piccola come quella di Trentola Ducenta in cui tutti si conoscono, le informazioni così rese sono state comprensibilmente una vera e propria campagna diffamatoria e denigratoria gratuitamente posta in danno dei ricorrenti;

- 21) che gli istanti in data **14/08/2012** depositavano apposito Ricorso ex art. 700 C.p.c. presso il Tribunale di S. Maria C.V., sezione Lavoro, chiedendo che il Tribunale medesimo emettesse dei provvedimenti cautelari per il ripristino dello *status quo ante*;
- 22) che il Magistrato assegnatario, riservatosi su tali richieste all'udienza del 11/09/2012, con ordinanza del **28/09/2012** non concedeva l'invocata tutela fondando il proprio convincimento sull'asserita mancanza del *periculum in mora* (cfr. copia ordinanza che si deposita);
- 23) che è intenzione degli istanti ottenere una decisione nel merito della vicenda;

considerato in diritto

A) che, con riguardo al diritto degli istanti, va osservato quanto segue: **i)** tra i ricorrenti ed il Comune di Trentola Ducenta in data **08/03/2008** si è addivenuti alla stipula di una **transazione**, preceduta dalla regolare proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione in data **28/05/2007** (e ciò contrariamente a quanto "sbandierato" dal Sindaco di Trentola Ducenta sui giornali, oltrech  erroneamente riportato negli atti del Comune a partire dalla Deliberazione di Giunta comunale del 18/06/2012), e tale transazione non   mai stata impugnata dall'Ente, n  tanto meno   stata mai messa prima in discussione o annullata in sede giudiziaria, e pertanto   pienamente valida ed efficace nonch  produttiva di effetti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e segg. C.c.; **ii)** trattasi di transazione **confermata** anche in sede sindacale in data **30/05/2008** (cfr. verbali allegati), motivo per cui la stessa era ed   inoppugnabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2113, comma 3, C.c. e 412 C.p.c.; **iii)** anche nell'asserita ipotesi di errore di diritto, paventata

dal Comune resistente per giustificare la propria Deliberazione del 18/06/2012,
la transazione non poteva e non può essere annullata, e ciò per espressa
previsione dell'art. 1969 C.c.; iv) a tutto concedere, l'annullamento della
transazione è avvenuto con un **atto unilaterale** dell'Amministrazione comunale, assolutamente inidoneo sia sotto il profilo formale che sostanziale, ma soprattutto sotto il profilo della buona fede dell'amministrazione, per la conclamata mancanza del benché minimo contraddittorio tra le parti;

B) che inoltre: **i)** i ricorrenti quale diretta conseguenza dell'annullamento dell'atto transattivo hanno subito e stanno subendo un danno economico (ingiusto) di circa € 22.000,00, pari ad € 5.448,17 pro-capite, **con trattenuta immediata sullo stipendio a decorrere già dal mese di Luglio 2012;** **ii)** alcuni tra i ricorrenti hanno dei prestiti in corso, con trattenute dallo stipendio, mentre in un caso uno dei ricorrenti, essendo purtroppo separato, ha anche obblighi di mantenimento familiare a favore del coniuge e di un figlio minore di € 675,00 mensili (come da documentazione che si deposita), motivo per cui la decurtazione di € 227,01 mensili va ad alterare il già precario equilibrio economico familiare; **iii)** la campagna di stampa, denigratoria e diffamatoria, posta in essere dal Sindaco del Comune di Trentola Ducenta nei confronti dei quattro Vigili ricorrenti, è gravemente lesiva della loro reputazione e del loro prestigio personale e professionale, motivo per il quale è necessario ed indispensabile che si ordini la immediata cessazione della stessa;

C) il complesso della documentazione esibita, nonché l'espletamento sul campo dell'attività per diversi anni da parte dei ricorrenti, senza che vi fosse alcun atto da parte dell'amministrazione comunale che andasse ad inficiare o contestare il lavoro svolto, dimostra che per i ricorrenti medesimi trattasi di

“diritti quesiti”, che non potevano e non possono essere oggetto di annullamento o revoca da parte dell’Amministrazione comunale, a maggior ragione se effettuato/a unilateralmente, senza l’avvio di alcun procedimento in contraddittorio tra le parti e senza il benché minimo rispetto dei diritti e della moralità dei ricorrenti;

Tutto ciò premesso e considerato, gli istanti, come sopra rapp.ti, dom.ti e difesi,

CHIEDONO

che il Sig. Giudice del Lavoro, Voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, per l’accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

In via principale e nel merito:

- A) Accertare e dichiarare** che il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., è tenuto al rispetto della transazione sottoscritta con i ricorrenti in data **08/03/2008**, essendo la stessa valida ed efficace ai sensi dell’art. 2113, comma 3, C.p.c., in combinato disposto con gli art. 1965 e segg. C.c.;
- B) Condannare** il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., alla immediata **reintegra dei ricorrenti nella qualifica funzionale precedentemente ricoperta**, e, per l’effetto, a **ripristinare l’inquadramento giuridico dei ricorrenti nella categoria “D”, in luogo della categoria “C”, con tutte le conseguenze di legge**, trattandosi di diritti quesiti;
- C) Condannare**, altresì, il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere ai ricorrenti la totalità degli emolumenti spettanti in relazione alla categoria “D”, nonché a corrispondere a ciascuno

dei ricorrenti la somma di € 227,01, illegittimamente decurtata per il mese di Luglio 2012, nonché tutte le somme di denaro che sono state e saranno trattenute fino alla decisione del presente ricorso;

In via gradata:

D) Condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare ai ricorrenti tutte le somme di denaro che sono state e saranno trattenute a decorrere dal mese di Luglio 2012, fino alla data di decisione nel merito del presente ricorso, che si quantificheranno in corso di causa, **nonché al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti in conseguenza dei fatti di cui innanzi**, che saranno anch'essi meglio determinati e quantificati in corso di causa, il tutto entro i limiti della competenza per valore e funzionale del Giudice adito;

In ogni caso:

E) Condannare il Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, CPA e IVA, sia del procedimento di urgenza che del successivo giudizio di merito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.

RICHIESTE ISTRUTTORIE


La presente controversia è di natura documentale per cui si ritiene non necessari di approfondimenti istruttori; tuttavia, qualora ritenuto necessario, si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia ammettere eventuali mezzi di prova ritenuti necessari ex art. 420, comma 5, C.p.c..

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

- 1) Copia n. 04 istanze per tentativo di conciliazione promosso dai ricorrenti nei confronti del Comune di Trentola Ducenta in data 28/05/07, acquisite al protocollo del Comune ai nn. 5271, 5273, 5274 e 5275;
- 2) Copia Nota Prot. n. 15729 del 07/06/2007 della Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta;
- 3) Copia Deliberazione di Giunta comunale di Trentola Ducenta n. 20 del 07/02/2008;
- 4) Copia Atto di transazione sottoscritto in data 08/03/2008;
- 5) Copia Determinazione dirigenziale n. 16 del 10/03/2008;
- 6) Copia n. 04 Verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti tra i Vigili Urbani e il Comune di Trentola Ducenta in data 30/05/2008;
- 7) Copia deliberazione di giunta n. 116 del 18/06/2012;
- 8) Copia Nota prot. n. 7500 del 19/06/2012 del Comune di Trentola Ducenta;
- 9) Copia Determinazione dirigenziale n. 51 del 22/06/2012;
- 10) Copia Nota prot. n. 8872 del 16/07/2012 del Comune di Trentola Ducenta avente ad oggetto: *“Comunicazione di recupero somme”*;
- 11) Copia Busta paga mese di Giugno 2012 del Vigile Fabozzi Vincenzo;
- 12) Copia Verbale di separazione giudiziale del 30/07/2007, relativo ai coniugi Fabozzi Vincenzo-Mauriello Rosalba;
- 13) Copia n. 04 articoli di stampa relativi ai Vigili Urbani *“degradati”*;
- 14) Copia n. 04 dichiarazioni sostitutive di certificazione della situazione reddituale ed economica dei ricorrenti, corredate da copie dei documenti di riconoscimento.

Ai fini di cui al D.P.R. n.115/02, si dichiara che il presente procedimento è **ESENTE** dal versamento del C.U., in quanto i ricorrenti sono titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, **INFERIORE** ad € 31.884,48, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si deposita. S.J.

Avv. Gennaro Martino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gennaro Martino', written over the typed name.



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rosa B. Cristofano

Letto il ricorso che precede, N.R.G. 10865/2012
fissa per la discussione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 24/6/2014
presso la sede dell'intestato tribunale Sez. Lavoro nell'ufficio del sottoscritto
Giudice avvertendo i contendenti che hanno l'onere di comparire di persona o
alternativamente rappresentati nelle forme di legge e significando, a parte
convenuta, che l'onere di costituirsi nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., pena, in
mancanza, delle preclusioni di cui al predetto disposto normativo, oltre quella di
cui all'art. 418 c.p.c. e comunque conseguenti come per legge.

Manda a parte ricorrente di provvedere alla notifica a parte convenuta del
presente decreto del precedente ricorso nei termini di legge.

Santa Maria Capua Vetere il 13/12/2012

Il Giudice
Dott.ssa R.B. Cristofano

Depositato in Cancelleria in

data 18/12/2012

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
S. Maria C.V., 19/12/12

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanni BENCIVENGA



NOTIFICHI AD OGNI EFFETTO E CONSEGUENZA DI LEGGE A:
- COMUNE DI TRENTOLA ^{DUCENTA}, IN PERSONA DEL SINDACO-LEGALE
RAFF. TE P.T., DOM. TO PER LA CARICA IN TRENTOLA-DUCENTA
PRESSO LA CASA COMUNALE.

TRIBUNALE DI S. MARIA C. VETERE
Sez. distaccata di Aversa

A richiesta come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di S. Maria C. Vetere sez. dist. di Aversa ho notificato
copia del presente atto al Comune di Trentola
mediante consegna di copia a mani dell'impiegato dipendente.

Li. 30/11/13

Ufficiale Giudiziario
Luigi Aiello

7



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 68 del 29/4/2013

ad oggetto: **Comune di Trentola Ducenta C/ i dipendenti comunali Conte Michele, Fabozzi Nicola, Fabozzi Vincenzo e Russo Salvatore. Costituzione in giudizio.**

Parere Tecnico favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Vincenza Carrieri)

Parere contabile favorevole

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Sindaco
Michele Griffo



Il Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso

Albo Pretorio N. 784

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 30.4.2013 Prot. N. 5294

Li 30.04.2013



Il Responsabile
Dott. ssa Noemi Spagna Musso

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 30.04.2013



Il Responsabile
Dott. ssa Noemi Spagna Musso